NORME IN TEMA DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Art. 4

Nuova istanza di liberazione condizionale

Se la liberazione condizionale e' negata, la istanza non puo' essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi. Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non puo' essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi. Se tuttavia la liberazione e' negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza puo' essere proposta in ogni tempo.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1975, non più in vigore dal 31 ottobre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in tema di liberazione condizionale
Estremi	Legge 12 febbraio 1975, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-tema-di-liberazione-condizionale/art-4-nuova-istanza-di-liberazione-condizionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it